



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. nr. 419/2023

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Reggio Calabria

OGGETTO: *Linee guida volta a garantire un flusso informativo adeguato, per cadenza e contenuti, sulla violenza di genere contro le donne. Innovazione ed aggiornamento dei sistemi informativi. Modifiche al regolamento ministeriale per l'integrazione dei sistemi informativi, al fine di dare applicazione alla Legge n. 53/2022.*

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 53/2022, il Ministero della Giustizia (DGSIA) ha adeguato ed evoluto gli applicativi informatici esistenti, al fine di garantire un flusso informativo adeguato, per cadenza e contenuti, in occasione della iscrizione di reati connessi alla violenza di genere contro le donne. Si impongono, perciò, una serie adempimenti (coerenti con le indicazioni che la Legge n. 53/22 impone anche ai sistemi informativi del Ministero dell'Interno) funzionale alla puntuale registrazione di informazioni utili all'analisi del fenomeno.

In particolare, gli interventi del DGSIA si sono concentrati, per quanto qui di interesse, sul Portale delle Notizie di Reato (PNDR) e sul Portale Deposito atti Penali (PdP), al fine di consentire sin dalla comunicazione di notizie di reato (apprese da fonte pubblica o privata) l'implementazione dei citati flussi informativi.

In particolare, in relazione alle ipotesi di reato descritte all'art. 3 co. 3 della L. n. 53/2022, il sistema informatico (PNDR o PdP), richiede l'inserimento da parte dell'utente di elementi informativi supplementari. Si tratta delle notizie relative ai seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

Per tali reati, infatti, il sistema informatico (Portale NDR o PdP) richiede l'inserimento da parte dell'utente di elementi informativi supplementari in relazione alla relazione autore-vittima secondo il seguente set minimo di modalità, presentato da menù a tendina:

1. coniuge/convivente;
2. fidanzato;
3. ex coniuge/ex convivente;
4. ex fidanzato;
5. altro parente;
6. collega/datore di lavoro;
7. conoscente/ amico;
8. cliente;
9. vicino di casa;
10. compagno di scuola;
11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia;

- 12. medico o operatore sanitario;
- 13. persona sconosciuta alla vittima;
- 14. altro;
- 15. autore non identificato.

Inoltre, ai medesimi, fini, il sistema chiederà l'inserimento dei dati relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui e' avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

3

Al fine di dare attuazione alla normativa, garantendo la speditezza nella gestione delle citate notizie di reato, si richiede, nello spirito di collaborazione istituzionale che contraddistingue i rapporti tra questa Procura della Repubblica e codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che anche il deposito delle denunce / querele depositate dai difensori delle parti private, e relative alla consumazione di reati sottoposti a procedura cd. Codice Rosso, rientrando nel più ampio novero dei reati sopra citati, avvenga tramite sistema informatico (PDP), con le specifiche indicazione delle "voci" sopra indicate .

Si rimane a disposizione

Reggio Calabria, _____

24.1.23

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri

